

COMUNE DI MARSCIANO

STATUTO

Delibera n. 158 del 28/12/1999.

TITOLO I PRINCIPI FONDAMENTALI

CAPO I PRINCIPI GENERALI

ART. 1 La comunità

1. Il Comune di Marsciano, Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Nella cura degli interessi della Comunità gli Organi del Comune assicurano la promozione dei valori culturali, sociali, economici e politici che costituiscono il suo patrimonio di storia e di tradizioni, operando affinché esso conservi, nel processo di sviluppo e di rinnovamento, i valori più elevati, esprimendo l'identità originaria ed i caratteri distintivi propri della società civile che la compone.
3. Nell'esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli Organi del Comune curano, proteggono, recuperano ed accrescono le risorse ambientali e naturali e il patrimonio storico ed artistico che ne caratterizzano il territorio ed assumono iniziative per renderli fruibili ai cittadini e per concorrere all'elevazione della loro qualità della vita.
4. La Comunità esprime, attraverso gli Organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, partecipazione e consultazione previste dallo Statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune persegue il conseguimento di tali finalità.

ART. 2 L'autonomia giuridica e lo Statuto

1. L'autonomia costituisce il principio che guida la formazione dello Statuto e dei Regolamenti applicativi.
2. L'ordinamento giuridico autonomo determinato dallo Statuto garantisce ai cittadini l'effettiva partecipazione, libera e democratica all'attività politica - amministrativa del Comune.
3. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente.
4. Lo Statuto è l'espressione dell'autonomia del Comune nel territorio; costituisce l'assetto giuridico della Comunità locale uniformando le sue regole alle peculiari esigenze che la caratterizzano; individua le funzioni che il Comune esercita unitamente a quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali.
5. L'adozione dello Statuto è finalizzata a:
 - a) una più razionale e trasparente gestione degli interessi della collettività locale;
 - b) una partecipazione più consapevole e fruttuosa, sia singola che associata;

c) un più accurato controllo sia tecnico che politico della società amministrata sulla base di una diversa considerazione del cittadino che diviene il riferimento costante e primario di ogni attività comunale.

6. Il Consiglio Comunale adegua i contenuti dello Statuto al processo di evoluzione della società civile assicurando costante coerenza fra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità marscianese, nell'esercizio dell'autonomia attribuita al Comune dalle leggi e dall'ordinamento.

ART.3

Soggetti attivi

1. Il Comune di Marsciano è costituito dalle Comunità delle popolazioni residenti nel suo territorio, indicato con apposito tratteggio nella planimetria allegata.

ART.4

Finalità e valori sociali

1. Tutta la capacità operativa e le risorse del Comune sono a disposizione della collettività comunale per fronteggiare le sue esigenze ordinarie e straordinarie nell'ambito delle funzioni affidate all'Ente dalle normative vigenti.

2. Il Comune opera per mantenere il proprio territorio libero da impianti nucleari e da ogni altro impianto non comprovatamente sicuro. Il Comune ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali riconoscendo nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli.

3. Il Comune riconosce nella differenza tra le etnie, le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale; promuove e favorisce pertanto la realizzazione delle pari opportunità.

4. Il Comune ispira la propria azione al rispetto delle tradizioni civili e democratiche della sua comunità; ne recepisce i valori di solidarietà, di pace e di giustizia; concorre, promuovendo opportune forme di gemellaggio e di cooperazione internazionale, alla realizzazione dell'unificazione europea e di più stretti rapporti fra tutti i popoli per una duratura politica di amicizia, promuovendo anche percorsi di educazione allo sviluppo.

5. Il Comune favorisce l'incontro e la comprensione fra le genti, le etnie ed i singoli nel rispetto della persona umana e delle differenti tradizioni culturali, storiche e religiose.

6. Il Comune affronta i problemi derivanti dai fenomeni di immigrazione impegnandosi per garantire condizioni di equa, civile e serena convivenza.

7. Al fine di conseguire, ai sensi dell'art.40, primo comma, della legge 5 febbraio 1992 n°104, il coordinamento degli interventi fatti dal Comune a favore delle persone handicappate, con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nell'ambito comunale, il Sindaco istituisce un Comitato di coordinamento che presiede e del quale fanno parte i dipendenti responsabili dei servizi che curano gli interventi sociali previsti dalla legge predetta e i responsabili, secondo i propri ordinamenti, dei servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero esistenti sul territorio.

La presidenza può essere delegata all'Assessore o al Dirigente del Settore.

8. Alla segreteria del Comitato di coordinamento di cui al comma precedente è affidato il compito di tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari. Il responsabile dell'ufficio riferisce direttamente al Comitato.

Art. 5

Valori della persona

1. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale.

2. Il Comune assicura il pieno sviluppo civile della persona umana nel rispetto della sua condizione psicofisica.
3. Il Comune, con riferimento alla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, si impegna a riconoscere il valore di ogni individuo nell'arco della intera vita.
4. Il Comune concorre a tutelare la vita umana in ogni suo momento, esalta il valore della maternità e della procreazione cosciente e responsabile promuovendo e sviluppando a tal fine adeguati servizi sociali e sanitari.
5. Il Comune esalta il valore della parità tra uomo e donna e promuove iniziative volte alla sua affermazione.
6. Il Comune riconosce i diritti del minore e la loro rilevanza nella collettività; tutela l'infanzia promuovendo opportune iniziative socio-educative ed adeguate infrastrutture collaborando con tutti quei soggetti pubblici e privati che operano nel settore.
7. Il Comune recepisce la carta dei diritti del malato e promuove la valorizzazione delle risorse dell'anziano.
8. Il Comune individua nella pace un diritto fondamentale delle persone e dei popoli, esalta i principi costituzionali ed internazionali che riconoscono i diritti fondamentali della persona e sanciscono il ripudio della guerra.
9. Il Comune promuove iniziative di educazione della pace rivolte a tutta la popolazione ed in particolare ai giovani.
10. Il Comune riconosce nella famiglia un importante nucleo di base della struttura sociale.

Art.6

Pari Opportunità

1. Per garantire pari opportunità tra uomini e donne:
 - è riservato a ciascun sesso almeno un terzo, arrotondato all'unità più vicina, dei posti di componente delle commissioni consultive interne e di quelle di concorso fermo restando l'osservanza dei principi di legge. Nell'atto di nomina dei membri delle commissioni di concorso è specificato l'impedimento oggettivo che impedisca l'osservanza della norma;
 - è garantita la partecipazione dei dipendenti di ciascun sesso ai corsi di formazione e di aggiornamento in rapporto pari all'incidenza percentuale, arrotondata all'unità più vicina, della totalità della loro presenza sul complesso del personale dipendente;
 - i regolamenti comunali di organizzazione assicurano a tutti i dipendenti, prescindendo dal sesso, pari dignità di lavoro, di retribuzione, di avanzamento retributivo e di carriera, favorendo anche mediante una diversificata organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio fra responsabilità familiari e professionali del personale femminile.

Art. 7

Tempi ed orari della Città

1. Il Comune promuove e favorisce la formazione di un centro permanente dei tempi e degli orari della Città, con la presenza dei soggetti pubblici e privati interessati a questa tematica, anche al fine di costituire un osservatorio permanente degli orari rispetto alle molteplici esigenze dei cittadini ed al fine di sperimentazioni, anche all'interno dei relativi servizi di appartenenza, e di innovazioni riguardanti il funzionamento ed agli orari.

Art.8

Sede

1. La sede legale del Comune è fissata in Marsciano nel palazzo denominato Palazzo Comunale.

Art. 9

Stemma, gonfalone e Albo pretorio

1. Emblema raffigurativo del Comune di Marsciano è lo stemma descritto in allegato. Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il Gonfalone sul quale campeggia lo stemma. Fino a quando lo stemma non avrà ricevuto ufficiale riconoscimento, è utilizzato ad ogni effetto quello depositato presso l'Archivio Centrale dello Stato in data 30.10.1931, in allegato.
2. Il Sindaco autorizza con atto scritto l'esibizione del gonfalone al di fuori delle cerimonie ufficiali, fermo restando che detta insegna deve essere sempre accompagnata dal Sindaco o da un delegato e scortata dai Vigili urbani.
3. Il Comune ha un albo pretorio per la pubblicazione dei suoi atti ufficiali. Esso è collocato nella sede comunale.
4. Ogni quartiere o frazione è dotato di appositi spazi per l'affissione degli atti ufficiali e della comunicazione di convocazione del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari .

CAPO II

PRINCIPI PROGRAMMATICI

ART. 10

Principi programmatici

1. Il Comune di Marsciano sulla scorta delle sue tradizioni storiche e culturali, della laboriosità, della capacità realizzatrice e della vocazione imprenditoriale della popolazione, riconosce nel lavoro una condizione di libertà e un diritto fondamentale della persona e s'impegna alla realizzazione della piena occupazione.
2. Individua nei settori industriale, artigianale, agricolo commerciale, terziario, culturale, dell'istruzione, turistico ed agriturismo quelli di perseguimento prioritario. A tal fine impegna la propria struttura e le proprie risorse nel processo di comunicazione, attivazione e partecipazione alle iniziative proprie o in forma associata con operatori privati al fine di concretare interventi sul territorio previsti dalla legislazione comunitaria, nazionale e regionale.
3. Il Comune riconosce il valore dell'iniziativa imprenditoriale pubblica, cooperativa e privata come strumento di crescita sociale ed economica del territorio, promuove forme di collaborazione per studi, ricerche o promozioni e ne sostiene le iniziative anche mediante le proprie risorse.
4. Si impegna attivamente per la realizzazione delle infrastrutture e comunicazioni necessarie per le attività produttive ed economiche del territorio.
5. Il Comune adotta la programmazione come metodo della propria azione e come processo democratico per realizzare il concorso dei soggetti sociali ed istituzionali all'equilibrato sviluppo della Comunità.
6. Concorre quale soggetto essenziale della programmazione regionale alla determinazione dei suoi obiettivi nonché alla formazione ed attivazione degli strumenti generali e settoriali.
7. Promuove forme di collaborazione con l'Università di Perugia, con altri Atenei e centri di ricerca ai fini della qualificazione e dello sviluppo.
8. Favorisce e sostiene le iniziative atte a promuovere la valorizzazione e la commercializzazione di tutti i prodotti tipici locali.

9. Il Comune di Marsciano nel processo di attivazione di strutture di particolare rilevanza economiche - produttive cercherà di favorire una gestione partecipata tra soggetti imprenditoriali pubblici e privati.

Art.11

Diritto allo studio e promozione culturale

1. Il Comune persegue l'attuazione del diritto allo studio mediante la rimozione degli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale; promuove, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, le attività didattiche per una moderna e completa formazione a tutti i livelli di istruzione; incoraggia e favorisce l'attività scientifica e culturale che ha come fine la conoscenza e la valorizzazione della realtà locale nelle sue espressioni storiche, sociali, di lingua, di arte, di costume e tradizioni; sostiene l'associazionismo culturale, anche attraverso interventi di strutture e di mezzi, nel rispetto delle autonomie.

Art.12

Sport e tempo libero

1. Il Comune riconosce nell'impiego culturale e sportivo del tempo libero un momento rilevante ed autonomo della formazione ed esplicazione della persona umana, ne favorisce la diffusione e lo sviluppo, promuovendo la realizzazione di strutture decentrate ed iniziative idonee e valorizzando l'attività di gruppi ed associazioni.

Art.13

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce la funzione sociale dell'associazionismo e ne favorisce la diffusione.
2. Il Comune considera le associazioni di volontariato come soggetti di partecipazione di contributo sociale autonomo al perseguimento degli interessi generali e, nell'ambito della legislazione statale e regionale, ne agevola la formazione e l'attività.
3. Il Comune può stabilire rapporti con le Associazioni legalmente riconosciute, operanti nel proprio territorio comunale, anche al fine del raggiungimento delle proprie finalità istituzionali, richiamate negli articoli precedenti.

CAPO III

LA POTESTA' REGOLAMENTARE

Art.14

I regolamenti comunali

- 1) I regolamenti costituiscono atti fondamentali del Comune.
- 2) La potestà regolamentare è esercitata secondo le competenze, i principi e le disposizioni stabilite dalle normative vigenti e dallo statuto.
- 3) I regolamenti divenuti esecutivi nei modi e termini stabiliti dalla legge, entrano in vigore dopo essere stati pubblicati per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.
- 4) I regolamenti sono votati articolo per articolo e poi nel loro complesso Il Consiglio comunale può, tuttavia, stabilire a voto unanime modi diversi di votazione. I regolamenti edilizi, di igiene, polizia urbana, polizia rurale, i regolamenti di attuazione dello statuto e le loro variazioni, sono sottoposti alla discussione del Consiglio soltanto dopo che lo schema proposto sia stato depositato per 15 giorni presso gli uffici del settore pertinente, con facoltà per chiunque residente di esaminarlo, chiedere chiarimenti verbali, fare proposte scritte di modifiche ed aggiunte. Il deposito deve essere

opportunamente pubblicizzato in anticipo. Copia del materiale pervenuto è rimesso alla giunta ed ai capigruppo consiliari, con le valutazioni del responsabile del settore competente, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la discussione della proposta del regolamento.

- 5) I regolamenti comunali sono approvati a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. Analoga maggioranza è prevista per l'approvazione delle relative modifiche.
- 6) L'approvazione di qualsiasi modificazione al testo di un regolamento, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo regolamentare aggiornato, così da consentire a qualsiasi cittadino l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni a quello originario.
- 7) Il Comune provvede alla stampa dei regolamenti comunali vigenti, consegnando copie al prezzo di puro costo.

TITOLO II ORGANI DEL COMUNE

Art.15

Organi del Comune

- 1) Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco, la Giunta, con i compiti e le funzioni loro attribuite dalla legge e dallo statuto.

CAPO I

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico – amministrativo ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. L'elezione del Consiglio, le sue competenze, la durata in carica, il numero dei Consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolate dalla legge.
3. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento da approvarsi con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati, nel quadro dei principi stabiliti dallo Statuto.
4. Il Consiglio comunale, d'intesa con il Sindaco, nell'approvazione di tale regolamento fissa anche le modalità attraverso le quali fornire al Consiglio Comunale e ai Gruppi Consiliari regolarmente costituiti servizi ed apposite strutture per il proprio funzionamento, disciplinando, altresì, la gestione di tutte le risorse attribuite.
5. Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, salvo i casi specifici previsti dal Regolamento per il suo funzionamento.
6. Le sedute del Consiglio Comunale si tengono presso la Sala del Consiglio del Palazzo Comunale. Il Consiglio può altresì riunirsi e validamente discutere e deliberare in locali idonei del territorio comunale, anche al di fuori della sede municipale, al fine di perseguire il massimo della partecipazione e del coinvolgimento possibile delle comunità.

Art.17

Il Presidente del Consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto da un Presidente eletto da Consiglio nel suo seno con la maggioranza dei 2/3 dei Consiglieri assegnati nelle prime due votazioni e successivamente, in caso di esito negativo, con la maggioranza assoluta degli assegnati.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale:
 - a) rappresenta il Consiglio Comunale nell'Ente,
 - b) convoca e dirige i lavori e le attività del Consiglio Comunale, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio Comunale,
 - c) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari,
 - d) insedia le commissioni consiliari e vigila sul loro regolare funzionamento,
 - e) notifica agli Enti interessati le nomine dei rappresentanti del Consiglio ad esso espressamente riservate dalla legge;
 - f) svolge le funzioni attribuitegli dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale,
 - g) si avvale, per l'esercizio dei propri poteri, degli uffici di supporto all'attività degli organi.

Art18

Il Vice Presidente

- 1) Le funzioni vicarie del Presidente del Consiglio Comunale sono esercitate dal Vice Presidente, eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno, secondo le modalità previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 2) In caso di contemporanea assenza del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio Comunale, il Consiglio è presieduto dal Consigliere Anziano ovvero la presidenza è assunta dal Consigliere consenziente che nella graduatoria di anzianità, elaborata ai sensi di legge, occupa il posto immediatamente successivo.

Art.19

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Il Consigliere nominato Presidente o Vice Presidente cessa, all'atto dell'accettazione, da ogni altra funzione rivestita per l'Ente e nell'Ente come rappresentante, amministratore o consulente di istituzioni, enti dipendenti o sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune nonché delle società per azioni a partecipazione comunale, componente di commissioni interne all'Ente consultive, di inchiesta, di studio e similari.

Art. 20

Revoca

1. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati, su richiesta motivata, depositata almeno dieci giorni prima e sottoscritta dal Sindaco o da altri membri del Consiglio in misura non inferiore ad un quinto degli eletti, con il voto palese favorevole della stessa maggioranza prevista per l'elezione del Presidente e del Vice Presidente.

Art. 21

Le Commissioni Consiliari

- 1) Le Commissioni Consiliari costituiscono parte integrante dell'attività del Consiglio Comunale e concorrono al migliore assolvimento delle sue finalità e funzioni istituzionali.
- 2) Il Consiglio Comunale istituisce proprie Commissioni permanenti e/o temporanee, con funzioni istruttorie e/o consultive, sugli argomenti di competenza del Consiglio Comunale, nel rispetto del criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari. Tutti i Consiglieri Comunali, eccetto il Presidente ed il Vice Presidente, sono nominati quali componenti effettivi di almeno una delle Commissioni Consiliari permanenti costituite.
- 3) Le Commissioni Consiliari permanenti svolgono, altresì, funzioni istruttorie e/o consultive sulle materie di competenza della Giunta Comunale, ove richieste dalla Giunta stessa.
- 4) Il Consiglio Comunale può istituire inoltre Commissioni consiliari temporanee o permanenti, aventi funzioni di controllo o di garanzia, nel rispetto del criterio proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, attribuendone la presidenza alle minoranze.
- 5) Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale determina il numero dei componenti, le materie di competenza ed il funzionamento delle Commissioni, compresi i casi in cui le relative sedute siano aperte al pubblico e alla partecipazione di esperti.
- 6) Il Sindaco, gli Assessori, il Presidente ed il Vice Presidente del Consiglio Comunale e i Capi gruppo consiliari partecipano ai lavori delle Commissioni in qualità di invitati permanenti.
- 7) Le Commissioni possono chiedere, previa comunicazione, l'intervento del Sindaco e dei membri della Giunta, nonché del Segretario Generale, dei Responsabili degli Uffici comunali e di

Amministratori e Dirigenti di Aziende, Istituti dipendenti dal Comune, ed hanno altresì facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti ed informazioni senza il vincolo del segreto d'ufficio.

Art. 22

Commissioni speciali

- 1) Il Consiglio Comunale può istituire, secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, Commissioni speciali composte da Consiglieri e da esperti, per indagini o studi e per l'esame di particolari questioni, fissando il termine del loro mandato.
- 2) E' in ogni caso assicurata la partecipazione di almeno un rappresentante della minoranza consiliare.

Art. 23

I gruppi consiliari – Conferenza dei Capigruppo

1. I consiglieri sono organizzati in gruppi, secondo le disposizioni del regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale che ne stabilisce e determina le modalità di funzionamento e le risorse loro assegnate per l'esercizio delle funzioni.
2. E' istituita la Conferenza dei Capigruppo, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio in ordine alla programmazione dei lavori del Consiglio Comunale ed alla risoluzione di incidenti procedurali nei lavori del Consiglio stesso.

Art. 24

I Consiglieri Comunali – Diritti e doveri

- 1) I Consiglieri Comunali esercitano il proprio mandato tramite gli strumenti previsti dalla legge, dallo statuto e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, avvalendosi degli uffici di supporto all'attività degli organi.
- 2) I Consiglieri Comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio e il diritto di presentare interrogazioni e mozioni. Hanno altresì diritto di presentare mozioni ed ordini del giorno su questioni aventi rilevanza generale, anche inerenti l'attualità politica, sociale ed economica nazionale ed internazionale.
- 3) I Consiglieri comunali hanno diritto di prendere visione ed ottenere dagli Organi e dagli Uffici del Comune nonché dalle loro aziende o Enti dipendenti tutti gli atti, le notizie e le informazioni in loro possesso, utili per l'espletamento del proprio mandato, senza alcun onere. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto solo nei casi previsti dalla legge
- 4) I Consiglieri Comunali, con richiesta scritta di almeno 1/5 dei componenti il Consiglio, da consegnare al Presidente del Consiglio, hanno il diritto di ottenere la riunione del Consiglio Comunale entro 20 giorni dalla data di consegna della richiesta stessa, per discutere delle questioni richieste.
- 5) I Consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali sono componenti e l'obbligo di costituirsi in gruppi.
- 6) Il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale specifica le modalità per rendere pubbliche le presenze dei Consiglieri alle sedute del Consiglio, delle Commissioni costituite e il numero di atti prodotti.
- 7) Le modalità di presentazione delle dimissioni e la surroga dei Consiglieri comunali sono disciplinate dalla legge.

Art. 25

I Consiglieri Comunali – Decadenza

- 1) Qualora un Consigliere Comunale risulti assente ingiustificato a tre sedute consiliari consecutive, viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza del Consigliere Comunale viene dichiarata, con proprio atto, dal Consiglio Comunale, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.
- 2) Il Consigliere Comunale deve comunicare per iscritto, indicandone le motivazioni che sono insindacabili, l'assenza alla seduta consiliare al Presidente del Consiglio Comunale o al Segretario Generale o all'ufficio di Segreteria nel giorno antecedente alla riunione e, in ogni caso, non oltre l'ora di inizio della stessa. Nel caso di comunicazione verbale, l'assenza è ritenuta giustificata solo nel caso in cui sia seguita, nei due giorni successivi, dalla relativa comunicazione scritta. In caso di assenza prolungata del Consigliere per motivazioni prestabilite, vale come giustificazione delle eventuali assenze alle sedute del Consiglio la comunicazione scritta del Consigliere comunale presentata all'Ufficio Segreteria tramite il protocollo comunale, indicante il periodo previsto di assenza.
- 3) Qualora un Consigliere Comunale risulti assente ingiustificato a tre sedute consecutive della Commissione Consiliare temporanea di cui è membro, il Consiglio Comunale, con proprio atto, provvede alla sua sostituzione, nel rispetto di quanto previsto dall'Art. 21 commi 2 e 4 del presente Statuto, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Art. 26

Linee programmatiche

1. Il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale, entro venti giorni dalla data di insediamento dello stesso, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato, predisponendo un apposito documento portato a conoscenza dei Consiglieri Comunali unitamente alla convocazione della seduta. Il Consiglio lo discute e, dopo l'eventuale replica del Sindaco, si esprime sul documento e sulle dichiarazioni del Sindaco con votazione palese per alzata di mano.
2. Il Consiglio Comunale, nella sua attività ordinaria e con gli strumenti messi a disposizione dallo Statuto e dal regolamento per il proprio funzionamento, partecipa all'attività di adeguamento delle linee programmatiche presentate dal Sindaco e approvate dal Consiglio.
3. Allo scadere di ogni anno dalla data di approvazione delle linee programmatiche, ovvero nella prima seduta successiva a tale data, il Consiglio Comunale verifica, con apposita discussione e votazione, l'attuazione delle linee programmatiche del Sindaco e degli Assessori.

Art.27

Indirizzi per le nomine

- 1) Il Consiglio Comunale, entro 20 giorni dalla data del suo insediamento procede, su proposta del Presidente del Consiglio, all'approvazione del documento contenente gli indirizzi per le nomine di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni, di propria competenza e di competenza del Sindaco. L'approvazione avviene con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art. 28

Validità delle sedute del Consiglio Comunale

- 1) In prima convocazione le sedute del Consiglio comunale debbono raggiungere un quorum strutturale di almeno la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio;

- 2) In seconda convocazione il quorum strutturale deve raggiungere almeno 1/3 dei consiglieri assegnati, senza computare, a tal fine, il Sindaco;
- 3) Il regolamento del Consiglio Comunale indica gli atti che sono sottratti alla discussione e deliberazione in seconda convocazione, se non con la partecipazione di almeno la metà più uno dei componenti.

Art.29

Pubblicità delle spese elettorali

1. Ciascun candidato alla carica di Sindaco e ciascuna lista collegata devono presentare, al momento del deposito della candidatura e delle liste, una dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale.
2. Tali documenti sono resi pubblici mediante affissione nell'albo pretorio del Comune per tutta la durata della campagna elettorale e avviso al pubblico.
3. Entro i trenta giorni successivi a quello della intervenuta elezione, il Sindaco, tutti gli altri candidati sindaci e i rappresentanti delle liste presentano al Segretario Generale il rendiconto delle spese sopportate da ciascuno raggruppate per categoria.
4. I rendiconti sono pubblicati all'albo pretorio del Comune per una durata di trenta giorni consecutivi, con contemporaneo avviso al pubblico nelle forme più opportune.
5. I preventivi ed i rendiconti restano depositati nell'archivio comunale a disposizione di chiunque per tutta la durata del Consiglio Comunale. Copia degli stessi sono rilasciate a richiesta.

CAPO II IL SINDACO E LA GIUNTA

Art. 30 Il Sindaco

1. Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune e lo rappresenta.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività politica e amministrativa di governo del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario generale, al Direttore, se nominato, ed ai Dirigenti e ai Responsabili di Settore in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali e sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali; egli esercita, inoltre, le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, provvede, per quanto di propria competenza, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, azienda ed istituzioni.
5. Promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale.
6. Il Sindaco può chiedere la convocazione del Consiglio Comunale, con richiesta scritta, al Presidente del Consiglio che provvede a riunire il Consiglio Comunale entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta, ovvero, in caso di motivata urgenza, entro cinque giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
7. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, o che gestiscano servizi per suo conto, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio comunale ed in coerenza con i provvedimenti attuativi espressi dalla Giunta.
8. Il Sindaco, per particolari esigenze organizzative, può avvalersi di Consiglieri comunali per l'esame di pratiche complesse o per coadiuvare gli Assessori delegati nella realizzazione di progetti di interesse generale.
9. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo attribuite dalla legge, il Sindaco può avvalersi di uno specifico ufficio, alle sue dirette dipendenze, o alle dipendenze della Giunta o degli Assessori comunali, la cui costituzione e il cui funzionamento sono determinati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 31 Giuramento del Sindaco

1. Il Sindaco, di fronte al Consiglio Comunale nella sua seduta di insediamento, presta giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana

Art. 32 Nomina e revoca del Vice Sindaco e degli Assessori

2. Il Sindaco nomina gli Assessori e tra essi un Vice Sindaco, assicurando la presenza di ambo i sessi, fra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti dalla legge, con facoltà di delegare loro, in tutto o in parte, le materie di intervento a lui assegnate dalla legge.
3. Dell'avvenuta nomina il Sindaco dà comunicazione al Consiglio nella sua seduta di insediamento unitamente alla elencazione delle deleghe assegnate ad ogni singolo componente la Giunta.

4. Il Sindaco ha facoltà di revocare il proprio mandato a uno o più Assessori. L'atto di revoca deve essere motivato e comunicato al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva unitamente alla indicazione degli eventuali nuovi assessori nominati, nonché delle deleghe loro assegnate.

Art. 33

Il Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco, o in sua assenza o impedimento l'Assessore più anziano di età reperibile, sostituisce in tutte le sue funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dall'esercizio della funzione ai sensi di legge.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco le Funzioni sono assunte dal Vice Sindaco sino all'elezione del nuovo Sindaco.

Art. 34

La Giunta Comunale- Composizione – Incompatibilità – Verifica condizioni

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di sette assessori tra cui il Vice Sindaco
2. La carica di assessore è incompatibile con quella di Consigliere Comunale. Qualora un Consigliere Comunale assuma la carica di assessore cessa, all'atto della nomina, dalla carica di Consigliere comunale. Il Consiglio Comunale in tal caso procederà alla surroga con le modalità previste dalla legge.
3. Relativamente alla possibilità di esercitare la funzione di Assessore comunale in più mandati consecutivi si applicano le stesse disposizioni previste dalla legge per l'elezione alla carica di Sindaco.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini del sindaco fino al terzo grado di parentela. La Giunta nella sua prima seduta, prima di procedere a qualsiasi altro atto, verifica i requisiti di eleggibilità e compatibilità del Vice Sindaco e degli Assessori, ai sensi di legge.
5. Il Vice Sindaco e gli Assessori, partecipano ai lavori del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari permanenti con diritto di intervento, ma senza diritto di voto, anche nel caso di svolgimento delle loro funzioni vicarie.

Art. 35

Competenze della Giunta Comunale

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune per l'attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 2) Compie gli atti di governo che non sono riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze specifiche del Sindaco, del Direttore generale se nominato, del Segretario Generale, e dei Responsabili di Settore, previste dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti del Comune, ed in particolare:
 - a) adotta il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali nel rispetto dei principi stabiliti dal Consiglio Comunale;
 - b) approva la dotazione organica del personale;
 - c) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - d) svolge attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organismi di partecipazione e di decentramento;
 - e) nomina i membri delle Commissioni per i concorsi pubblici, su proposta del Responsabile del settore interessato. Il Presidente della Commissione trasmette alla Giunta, per conoscenza, i verbali della Commissione e la graduatoria dei candidati ritenuti idonei;

- f) provvede all'esame dei verbali di gara delle commissioni nelle procedure di appalto e di appalto-concorso;
 - g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;
 - h) autorizza la costituzione o la resistenza in giudizio per qualsiasi controversia e provvede alla nomina del relativo legale di fiducia.
- 3) La Giunta svolge, in collaborazione con il Sindaco, attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio al quale riferisce annualmente sull'attività svolta, secondo quanto disposto dall'Art. 26, comma 3 del presente Statuto.

Art. 36

Funzionamento della Giunta Comunale

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede e che ne stabilisce l'ordine del giorno.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno la maggioranza dei suoi componenti, compreso il Sindaco. Il Segretario generale partecipa all'attività della Giunta nell'esercizio delle sue funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico – amministrativa, in ordine alla conformità delle decisioni da assumere alle leggi, al presente Statuto ed ai Regolamenti del Comune e con funzione propositiva rispetto all'organizzazione ed al funzionamento della gestione amministrativa. Il Direttore Generale, se nominato, partecipa alla seduta di Giunta con funzioni propositive ed al fine di fornire elementi valutativi sulle attività affidate alla sua responsabilità gestionale.
3. Le sedute non sono pubbliche.
4. Il Verbale della riunione è redatto dal Segretario Generale con l'ausilio di un dipendente del comune da lui prescelto e designato al momento di insediamento della Giunta.
5. E' facoltà della Giunta dotarsi di apposito regolamento per il proprio funzionamento.

Art. 37

Dimissioni dell'Assessore

1. Le modalità di presentazione delle dimissioni da parte dell'Assessore e la loro efficacia sono equiparate a quanto stabilito dalla legge per il Consigliere Comunale.

Art. 38

Dimissioni del Sindaco

1. Le dimissioni del Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il tempo di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale, con contestuale nomina di un Commissario.

Art. 39

Mozione di sfiducia

1. La mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco, motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, è consegnata al Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio è convocato per la sua discussione per una data ricompresa tra il decimo e il trentesimo giorno successivo alla sua presentazione.
3. La mozione è approvata quando riceve l'assenso della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio espresso per appello nominale. Si procede, quindi, allo scioglimento del Consiglio Comunale ed alla nomina di un Commissario, ai sensi di legge.

Art. 40

Divieti di incarichi e consulenze

1. Al Sindaco, al Vice Sindaco e agli Assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

CAPO I La partecipazione popolare

Art. 41

La partecipazione popolare all'Amministrazione

- 1) La partecipazione popolare realizza la più elevata qualità democratica del rapporto tra comunità ed eletti.
- 2) . Il Comune promuove la partecipazione popolare alla vita amministrativa, sia in forma associata che dei singoli, nei modi e nelle forme previste dal presente statuto e dal regolamento di partecipazione, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
- 3) La partecipazione popolare si esprime attraverso la valorizzazione e l'incentivazione delle forme associative e del volontariato e il diritto dei singoli ad intervenire nei procedimenti amministrativi e a ricevere informazioni ed esprimersi nei temi di interesse rilevante per la comunità.

Art. 42

La partecipazione delle libere forme associative

- 1) La partecipazione popolare attraverso le libere forme associative, costituite nell'esercizio del diritto affermato dall'art. 18 della Costituzione, è realizzata e valorizzata dagli organi elettivi comunali nelle forme previste dal regolamento della partecipazione.
- 2) Le libere forme associative comprendono le associazioni sindacali dei lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati, degli esercenti di arti ed attività artigianali, commerciali, industriali, professionali ed agricole; le associazioni dei portatori di handicap; le associazioni per la pratica dello sport, del tempo libero, della tutela della natura e dell'ambiente, le associazioni ed organismi della scuola, della cultura, per la valorizzazione del patrimonio storico ed artistico, le associazioni dei giovani e degli anziani, le associazioni per la valorizzazione delle pari opportunità ed ogni altra libera forma associativa o comitato che abbia le caratteristiche indicate nei successivi articoli.

Art 43

Le consulte

- 1) Il Sindaco o il Consiglio Comunale possono costituire organismi a livello comunale con finalità consultive e per settori di pubblico interesse, denominati consulte.
- 2) Le consulte sono composte da rappresentanti delle libere forme associative e/o da singoli cittadini o residenti nel Comune, designati rispettivamente dal Sindaco o dal Consiglio Comunale.
- 3) Il funzionamento delle consulte, la loro composizione e l'attribuzione delle relative risorse sono disciplinati dal regolamento della partecipazione.

Art. 44

Le Consulte Territoriali delle Associazioni

- 1) Sono istituite le Consulte Territoriali delle Associazioni, per la promozione della partecipazione popolare alla vita amministrativa comunale e per la realizzazione di una forma di decentramento

territoriale finalizzata alla gestione degli affari pubblici della collettività senza ingresso a scopi corporativi o utilitaristici personali.

- 2) Il numero di tali Consulte Territoriali, gli ambiti di aggregazione, il loro funzionamento sono disciplinati dall'apposito regolamento di partecipazione, che dovrà tenere conto dei rapporti storici di continuità ed omogeneità delle frazioni interessate nel definire gli ambiti di aggregazione delle stesse.
- 3) La partecipazione alle consulte Territoriali è limitata alle forme associative formalmente costituite, il cui statuto sia ispirato ai principi democratici e depositato in copia conforme, con l'indicazione del numero degli aderenti tale da poter costituire un punto di riferimento e di rapporti continuativi con il Comune. Sono esentati dalle limitazioni di cui al presente comma le Associazioni Pro Loco iscritte all'Albo Regionale e le associazioni di volontariato costituite a norma di legge.
- 4) La Consulta Territoriale è composta dai rappresentanti legali, o loro delegati, delle associazioni indicate nei precedenti commi.
- 5) Le Consulte Territoriali possono presentare all'Amministrazione comunale istanze, petizioni e proposte e richiedere al Presidente del Consiglio Comunale l'inserimento nell'ordine del giorno del Consiglio Comunale delle questioni relative alla tutela di interessi collettivi e specifici del territorio.
- 6) Il Presidente del Consiglio Comunale, sentita la conferenza dei Capigruppo, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta, comunica alla Consulta Territoriale, motivandolo, l'accoglimento o il diniego della proposta stessa.
- 7) Le Consulte Territoriali formulano proprie osservazioni scritte sulla proposta di bilancio preventivo predisposta dalla Giunta comunale. Tali osservazioni sono consegnate ai Capigruppo consiliari prima della discussione del bilancio in Consiglio Comunale.
- 8) Alle Consulte territoriali si applica il principio di sussidiarietà sancito dall'ordinamento delle autonomie locali e dal presente Statuto.

Art. 45

Il Consiglio comunale dei Ragazzi.

- 1) E' istituito il Consiglio Comunale dei Ragazzi, la cui finalità è quella di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva.
- 2) Il Consiglio comunale dei Ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva, principalmente, nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, scuola, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'UNICEF.
- 3) Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio comunale dei ragazzi sono disciplinate da apposito regolamento che, prima della sua approvazione, dovrà essere partecipato ai gruppi giovanili organizzati ed alle associazioni interessate.

Art.46

La Consultazione popolare

- 1) Il Comune promuove l'acquisizione di pareri della cittadinanza in generale o delle organizzazioni ed associazioni e di qualsiasi altra forma economica o sociale, anche su loro specifica richiesta, in materie di esclusiva competenza locale.

- 2) La consultazione deve comunque avvenire sui progetti del piano regolatore generale, dei piani commerciali e dei piani del traffico e loro varianti, sulle modifiche dello statuto comunale e sui regolamenti attuativi dello statuto.
- 3) Il regolamento della partecipazione disciplina l'indizione e l'esecuzione della consultazione che non possono avvenire in coincidenza con consultazioni elettorali comunali e provinciali.
- 4) I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del Consiglio comunale e della Giunta Comunale adottati sulle materie oggetto delle consultazioni stesse.
- 5) I costi delle consultazioni sono a carico del Comune, salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi.
- 6) La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee pubbliche sia con l'invio di appositi questionari con i quali sia richiesta, con semplicità e chiarezza, l'espressione di pareri, opinioni e proposte.

Art. 47

Referendum

- 1) Il referendum non può avvenire in coincidenza con operazioni elettorali provinciali e comunali.
- 2) All'inizio di ciascuna legislatura è istituito un Comitato di garanti, composto da due Consiglieri comunali, di cui uno di minoranza, dal Segretario Generale e da altri due membri, scelti dal Consiglio Comunale, con voto limitato, fra gli ordini dei magistrati e degli avvocati.
- 3) Il Comitato esamina l'istanza di referendum entro 30 giorni dalla sua presentazione, al fine di accertare che quanto proposto non sia contrario a norme e principi di legge o di statuto. Nel caso in cui il Comitato esprima con adeguata motivazione il proprio parere negativo ne dà comunicazione al Sindaco che respinge la richiesta.
- 4) L'iter referendario viene, altresì, sospeso, comunicandolo al Comitato promotore e con preventivo parere del Comitato dei Garanti, qualora prima della data di svolgimento del referendum l'organo comunale competente deliberi accogliendo nella sostanza il quesito referendario proposto.
- 5) I promotori del referendum prima di iniziare la raccolta delle firme possono sottoporre il quesito referendario al parere del Comitato dei garanti, tramite il Presidente del Consiglio Comunale.
- 6) Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti alle liste elettorali, alla data di svolgimento della consultazione referendaria.
- 7) La proposta sottoposta a referendum si intende approvata se alla votazione hanno partecipato almeno il 50% degli aventi diritto e se i voti favorevoli alla proposta sono superiori ai voti validi contrari. Nel caso che la proposta riguardi norme dello statuto comunale è richiesta la partecipazione al voto del 60% degli aventi diritto.
- 8) Le modalità di indizione, organizzazione e svolgimento del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento comunale della partecipazione.

Art. 48

Referendum abrogativo

1. Su richiesta di un numero minimo non inferiore al 5% dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi, il Sindaco, sentito il Comitato dei garanti di cui al precedente articolo, indice referendum per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di norme regolamentari comunali o per revocare atti amministrativi a contenuto generale.
2. Non è ammesso il referendum abrogativo per lo Statuto, per il Regolamento del Consiglio Comunale e per le norme tributarie e tariffarie del Comune; l'oggetto del referendum deve rientrare tra le materie di esclusiva competenza locale.

3. Si applicano all'istituto del referendum abrogativo le disposizioni di cui al precedente art. 47.

Art. 49

Referendum propositivo

1. Su richiesta di un numero minimo non inferiore al 5% dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi, il Sindaco, sentito il Comitato dei garanti di cui al precedente articolo, indice referendum per deliberare l'inserimento nell'ordinamento comunale di nuove norme statutarie o regolamentari, ovvero l'adozione di atti amministrativi generali, non comportanti spese.
2. Quando la proposta comporti la sostituzione di norme comunali o atti generali esistenti, esse devono essere chiaramente indicati nel quesito referendario.
3. Si applicano all'istituto del referendum propositivo e abrogativo/propositivo le disposizioni di cui al precedente art. 47

Art. 50

Referendum consultivo

1. Su richiesta di un numero minimo non inferiore al 10% dei cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune da almeno sei mesi, o su richiesta di almeno $\frac{3}{4}$ dei Consiglieri Comunali o per sua stessa iniziativa, il Sindaco, sentito il Comitato dei garanti di cui al precedente articolo, indice un referendum consultivo su questioni di interesse generale e di notevole rilievo per la comunità.
2. Le seguenti materie non possono costituire oggetto di consultazione referendaria: i tributi comunali, le tariffe dei servizi pubblici.
3. Sono ammessi al voto tutti i residenti nel Comune di Marsciano, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età alla data della consultazione referendaria.
4. Nel caso in cui il referendum consultivo abbia avuto esito positivo, le decisioni dell'organo comunale competente all'adozione del relativo provvedimento non possono discostarsi, nella sostanza, dall'indicazione consultiva.
5. Si applicano all'istituto del referendum consultivo le disposizioni di cui al precedente art. 47.

CAPO II LA PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 51

Diritto di accesso e di Informazione– Azione popolare

1. Tutti i cittadini e i residenti, in forma singola o associata, hanno diritto di accesso agli atti amministrativi e di informazione con le modalità stabilite dalla legge e dall'apposito regolamento comunale adottato ai sensi della legge 241/90.
2. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune, il quale può aderire costituendosi in giudizio, con apposita deliberazione della Giunta Comunale. Nel caso di soccombenza le spese sono a carico del Comune solo se costituitosi in giudizio.

Art. 52

Diritto di istanza e di reclamo

1. Chiunque, sia singolo che associato, può rivolgere al Sindaco domande in merito a specifici problemi o aspetti dell'attività amministrativa
2. Ogni domanda deve essere presa in considerazione con la massima urgenza e produrre entro 30 giorni un atto scritto di risposta, con il quale il Sindaco, o colui al quale il Sindaco ha affidato l'istruttoria, formula le valutazioni conseguenti.

Art. 53

Diritto di petizione e di proposta

1. Tutti i cittadini e tutti i residenti nel Comune di Marsciano, in modo associato, nel numero minimo che sarà determinato dal regolamento della partecipazione, possono rivolgersi al Sindaco per richiedere l'assunzione, il cambiamento o la revoca di indirizzi operativi e di provvedimenti, per proporre integrazioni o riduzioni di documenti di programmazione comunale, miglioramenti organizzativi dei servizi comunali e quant'altro di rilevanza cittadina, esclusa la materia tributaria.
2. I documenti di cui al precedente comma sono sottoposti all'esame del competente organo comunale entro 30 giorni dalla data di presentazione, dandone comunicazione al primo firmatario della petizione o proposta.
3. Il primo firmatario o una delegazione dei presentatori della petizione o proposta possono assistere alla riunione nella quale viene esaminata la proposta stessa, per fornire chiarimenti o precisazioni.

TITOLO IV DIFENSORE CIVICO

ART. 54
Nomina – Durata in carica

1. Il Comune può istituire l'ufficio del difensore civico.
2. L'incarico è conferito dal Consiglio comunale con deliberazione adottata a scrutinio palese, a maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri assegnati, ad un cittadino che offra massima garanzia di indipendenza, obiettività e competenza.
3. Se l'elezione non avviene nella prima seduta essa viene ripetuta a distanza di una settimana, senza necessità di convocazione sino all'esito positivo. Dopo la terza votazione infruttuosa è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Il Difensore civico può essere nominato in convenzione con altri Comuni mediante l'approvazione da parte del Consiglio Comunale di uno specifico atto, nel quale si preveda una presenza del Difensore civico sufficiente a garantire un pieno e corretto svolgimento delle sue funzioni e fermo restando tutto quanto stabilito nel presente statuto in relazione al Difensore civico.
5. Il Difensore civico dura in carica cinque anni e può essere confermato nella sua carica una sola volta.

Art. 55
Funzioni del Difensore civico

1. Il Difensore civico ha il compito di intervenire presso gli Organi e gli uffici del Comune per garantire l'osservanza dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della Pubblica Amministrazione comunale.
2. Assicura la tutela di tutte le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini italiani e stranieri.
3. Ha il compito di segnalare al Sindaco, a richiesta dei cittadini o di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi degli Uffici comunali.
4. A richiesta dei singoli cittadini ed Enti potrà rivolgersi ai Responsabili degli Uffici competenti per accertare gli eventuali motivi di inerzia o di ritardo nella definizione di singoli provvedimenti amministrativi, imponendo la fissazione di un termine per la risposta comunque non inferiore a dieci giorni.
5. Segnala al Segretario Generale, o al Direttore Generale ove nominato, mediante invio di apposita relazione, eventuali omissioni o abusi posti in essere dai dipendenti a danno di situazioni giuridiche soggettive dei cittadini.
6. Per l'esercizio delle sue funzioni ha il diritto di accesso agli uffici e di ottenere le notizie relative a singoli procedimenti per i quali sia stato interessato.
7. Ha diritto di ottenere, a richiesta e senza oneri di spesa, copia degli atti dell'Amministrazione comunale e di quelli da essi richiamati.
8. Nell'ambito delle proprie funzioni, il Difensore civico può essere interpellato dai cittadini in ordine a ritardi nell'espletamento di provvedimenti di competenza di altre pubbliche Amministrazioni e di Società o Enti di gestione di servizi pubblici, di cui il Comune è parte o che svolgano servizi per conto del Comune. In tal caso potrà rivolgersi direttamente all'Amministrazione, all'Ente o alla Società o al Difensore civico competente, per ottenere le notizie richieste.
9. Il Difensore civico esercita la sua attività in piena libertà ed indipendenza e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale.
10. Il Difensore collabora e scambia informazioni con il Difensore civico regionale e con i Difensori civici istituiti dalle Province e dagli altri Comuni.
11. Esercita il controllo di legittimità sulle deliberazioni della Giunta e del Consiglio comunale, ai sensi di legge.

Art. 56

Revoca – Ineleggibilità

1. Non può essere nominato all'Ufficio del Difensore civico:
 - a) chi rivesta una carica pubblica elettiva;
 - b) chi si trova in condizione di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
 - c) chi non sia in possesso di laurea in giurisprudenza o equipollente o di documentata e valutabile esperienza amministrativa e giuridica;
 - d) chi sia, o sia stato da meno di cinque anni, titolare di qualsiasi carica pubblica elettiva di primo e secondo grado, ovvero chi sia membro di organismi direttivi esecutivi di partito e di organizzazioni sindacali;
 - e) chi sia, o sia stato da meno di cinque anni, membro del Comitato regionale di controllo;
 - f) chi sia direttamente interessato a qualsiasi tipo di commercio, industria o servizio svolto a favore o per conto del Comune, delle società e degli enti dipendenti dal Comune o da esso vigilati, partecipati o sovvenzionati in via continuativa;
 - g) chi abbia superato il 75° anno di età;
 - h) chi sia coniuge, parente o affine entro il terzo grado con Amministratori del Comune, suoi dipendenti, Segretario o Direttore Generale.
2. Il Difensore civico, legittimamente eletto, è revocato per prolungata inerzia nonché per altri vari e comprovati motivi connessi all'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il relativo provvedimento di revoca del Difensore civico è adottato dal Consiglio comunale con la stessa maggioranza e con le modalità prevista per la sua nomina.

Art. 57

Incompatibilità – Decadenza – Dispensa

1. L'Ufficio di Difensore civico è incompatibile con:
 - a) la qualità di legale rappresentante e dirigente di società per azioni a partecipazione comunale;
 - b) la qualità di Amministratore e dipendente di Aziende, Consorzi, Enti o Istituti dipendenti o partecipati dal Comune, o da esso vigilati o sovvenzionati in via continuativa;
 - c) la qualità di Amministratore o di dipendente con poteri di rappresentanza o coordinamento di Azienda, Consorzi, Istituti o Enti aventi parte direttamente o indirettamente in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune o in società o imprese da questo sovvenzionate in maniera continuativa;
 - d) la qualità di consulente legale, amministrativo o tecnico che presti opera in maniera continuativa in favore di una delle imprese indicate nelle lettere precedenti.
2. L'incompatibilità originaria o sopravvenuta, nonché una causa di ineleggibilità sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'Ufficio, se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro trenta giorni dalla nomina o dal verificarsi della causa stessa.
3. Il Difensore civico è altresì dispensato dall'Ufficio per dimissioni volontarie.
4. I provvedimenti di decadenza o dispensa sono adottati dal Consiglio comunale, entro sessanta giorni, con la stessa maggioranza prescritta per la deliberazione di revoca.

Art. 58

Relazioni

1. Il Difensore civico invia al Sindaco, e per conoscenza al Consiglio Comunale, relazioni dettagliate per le opportune determinazioni su argomenti di notevole rilievo o nei casi in cui ritenga di riscontrare gravi irregolarità o negligenze da parte degli Uffici e servizi comunali o di Aziende, Società o Enti che svolgono servizi pubblici per conto del Comune o di cui il Comune è parte.

2. Allo scadere di ogni anno dalla data della sua nomina, invia, altresì, una relazione annuale sulla attività svolta dal suo ufficio nell'anno precedente al Presidente del Consiglio comunale, che la inserisce all'ordine del giorno del Consiglio Comunale nella prima seduta successiva.
3. In ogni circostanza il Difensore Civico correda le sue relazioni con le proposte e le indicazioni ritenute opportune.

ART. 59

Sede – Indennità - Funzionamento

1. La sede del Difensore civico è ubicata presso la residenza comunale.
2. Viene demandata al regolamento della partecipazione la determinazione delle modalità di funzionamento dell'ufficio nonché la misura dell'indennità di carica attribuita.

TITOLO V GESTIONE DEI BISOGNI PUBBLICI

CAPO I COLLABORAZIONE FRA ENTI

ART. 60

Collaborazione fra enti locali - Unione di Comuni

1. Il Comune ricerca e promuove, nei modi più opportuni previsti dalla legge, ogni forma di collaborazione con i Comuni contermini, con la Provincia, con la Comunità Montana quale mezzo per realizzare la programmazione economica, culturale e ambientale e la pianificazione territoriale e per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestino a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.
2. Il Comune può promuovere ed aderire all'Unione di Comuni per l'esercizio associato di una pluralità di funzioni di sua competenza, nei modi e nei termini fissati dalla legge.

ART. 61

Rapporti con la Comunità Montana

1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e la facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

ART. 62

Conferenza dei servizi – Accordi di programma

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma, secondo le modalità e procedure stabilite dalla legge, costituiscono un modo ordinario per il comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

CAPO II SERVIZI PUBBLICI LOCALI

ART. 63

Servizi pubblici comunali

1. I servizi pubblici locali sono quelli che hanno per oggetto produzione di beni e attività rivolte a realizzare fini sociali della collettività comunale ed a promuoverne lo sviluppo economico e civile.
2. La loro gestione è attuata nelle forme di legge ed è caratterizzata da efficienza, trasparenza delle decisioni, qualità e puntualità di produzione, considerazione e cortesia verso l'utente.

ART. 64

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione e la gestione dei servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le dimensioni e caratteristiche del servizio non sia opportuno prevedere altre forme,
- b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Le forme di partecipazione popolare che il presente statuto riconosce nei confronti degli atti del Comune, eccetto il referendum, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica di cui il Comune è partecipe.

ART. 65

L'Azienda speciale

1. L'Azienda speciale, Ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, è retta dalle norme di legge e dal proprio statuto e dai regolamenti organizzativi aziendali.
2. Lo statuto aziendale, approvato dal Consiglio Comunale, ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività ed i controlli e determina, altresì, i compiti e le funzioni degli organi dell'Azienda: Presidente, Direttore, Consiglio di Amministrazione e Collegio dei revisori.

ART. 66

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. La costituzione della società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici o la partecipazione ad essa è approvata dal Consiglio Comunale, che ne approva altresì l'atto costitutivo, lo statuto, l'acquisto o la cessione di quote ed azioni, garantendo la rappresentatività dell'Ente pubblico negli organi di amministrazione della società stessa.
2. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e, nel concorrere agli atti di gestione, rappresenta gli interessi dei consumatori e degli utenti.

ART. 67

Obbligo di riferire al Consiglio

1. Il rappresentante o i rappresentanti del Comune negli organi di amministrazione di Società od Enti che svolgono servizi per conto del Comune riferiscono annualmente al Consiglio comunale

sull'attività svolta dalla Società o dall'Ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2. La relazione annuale è presentata al Sindaco per la successiva discussione al Consiglio comunale entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'Ente partecipato.

TITOLO VI
Struttura organizzativa del Comune – Uffici e Personale

CAPO I
Organizzazione Generale

Art. 68

I principi dell'organizzazione

1. Il Comune organizza la propria attività secondo criteri di imparzialità, autonomia, trasparenza, funzionalità ed economicità con l'obiettivo di raggiungere i più elevati livelli di efficienza della propria struttura organizzativa e di efficacia della propria azione amministrativa, anche mediante lo sviluppo delle nuove tecnologie informatiche e di comunicazione, nella cura degli interessi della comunità e della promozione del suo sviluppo.
2. Nel perseguimento delle proprie finalità e nell'organizzazione della propria struttura, il Comune si uniforma al principio per cui agli organi di governo, Consiglio Comunale, Sindaco e Giunta Comunale, è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come capacità di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificare i risultati raggiunti, mentre ai Dirigenti, e ai Responsabili dei settori, per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, è affidato il compito di definire, conformemente con i fini istituzionali, gli obiettivi operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile, con responsabilità e professionalità.
3. La struttura comunale è organizzata ed opera secondo principi di professionalità ed imparzialità, sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini e degli utenti, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti e verificandone l'economicità, l'efficacia e la rispondenza ai bisogni.
4. Il Comune riconosce e valorizza le professionalità e le competenze presenti al proprio interno e promuove l'aggiornamento e la formazione del proprio personale, al fine di creare figure professionali con caratteristiche di specializzazione ovvero di polivalenza a seconda delle necessità individuate.
5. La struttura comunale, nei limiti di quanto previsto dalle leggi e dai contratti di lavoro, è organizzata secondo criteri di flessibilità, intesa come superamento di ogni rigidità nella divisione del lavoro, conseguimento della massima elasticità, integrazione e collaborazione tra gli uffici e servizi comunali.
6. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali e si impegna al rispetto dei Contratti collettivi di lavoro per il comparto degli enti locali e degli accordi stipulati in sede locale con le rappresentanze sindacali.
7. Il Comune promuove libere consultazioni con il proprio personale.

Art. 69

Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici comunali

1. La Giunta Comunale, in conformità alle leggi vigenti, ai principi fissati dal Consiglio Comunale e da quanto previsto dal presente Statuto, acquisito il parere consultivo della competente Commissione Consiliare alla quale abbiano partecipato anche le rappresentanze sindacali d'Ente, adotta il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, nel quale:
 - a) indica le modalità di organizzazione e funzionamento degli uffici e dei servizi comunali e i reciproci rapporti tra tutte le componenti della struttura, dirigenziale, tecnica ed organizzativa, e tra queste e gli Organi di governo dell'Ente;
 - b) determina le modalità di assegnazione del personale alle singole strutture e le modalità per l'individuazione della dotazione organica del proprio personale secondo criteri di funzionalità e compatibilità finanziaria e nel rispetto delle norme contenute nei contratti nazionali collettivi di lavoro;
 - c) Disciplina le modalità di reclutamento del personale, i criteri per l'assegnazione delle funzioni dirigenziali e quelle per l'assegnazione di incarichi e collaborazioni assunte al di fuori della propria dotazione organica.

Art. 70

Struttura dell'organizzazione

1. La struttura comunale si articola in settori. Il settore è la struttura organizzativa di massima dimensione dell'Ente ed è finalizzata a garantire l'efficacia dell'intervento del Comune nell'ambito della stessa materia o di più materie appartenenti ad un'area omogenea.
2. Il settore può avere articolazioni interne denominate "uffici" o "servizi".
3. E' istituito il Comitato dei settori, coordinato e diretto dal Segretario generale o dal Direttore Generale se nominato, composto dai Dirigenti e dai Responsabili di Settore, nelle forme stabilite dal Regolamento di organizzazione. Questo organismo rappresenta la sede di sintesi, di informazione e discussione intersettoriale. E' inoltre la sede per la predisposizione di progetti o programmi intersettoriali o complessi. Al proprio interno si possono organizzare unità operative. Le modalità di funzionamento e di organizzazione del Comitato dei settori sono stabilite dal Regolamento di Organizzazione dei Servizi e degli Uffici.
4. Il Regolamento individua altresì i settori e le funzioni ad essi assegnate.

ART. 71

Il Segretario Generale - Nomina, Posizione e funzioni

1. Il Segretario Generale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente.
2. Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di consulenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti; esercita ogni altra funzione attribuitagli dalla legge, dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco. Al Segretario Generale possono essere attribuite le funzioni di Direttore Generale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Generale sono stabiliti dalla legge; il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la posizione del Segretario nell'organizzazione del Comune e ne specifica gli strumenti di intervento e le modalità di svolgimento delle funzioni di Direttore Generale, ove assegnate.
4. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione.
5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente.
6. In caso di assenza, vacanza e/o impedimento del Segretario Generale, le modalità di affidamento delle funzioni vicarie sono stabilite nelle forme e nei modi previsti dalla normativa vigente e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 72

Il Direttore Generale

1. Il Comune può nominare il Direttore Generale. Il Direttore Generale viene nominato dal Sindaco secondo le modalità stabilite nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'incarico di Direttore Generale è a tempo determinato e non può eccedere il mandato del Sindaco. Il Direttore Generale è revocato dal Sindaco previa deliberazione della Giunta Comunale.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo del Comune, sovrintende e coordina i Dirigenti e i Responsabili dei Settori, avvalendosi anche del Comitato dei Settori, nella gestione dell'Ente, in particolare, attraverso la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e attraverso la proposta del Piano Esecutivo di Gestione.
4. Il Direttore Generale risponde al Sindaco; al Direttore Generale rispondono i Dirigenti ed i Responsabili dei settori.

Art. 73

Attribuzioni ai Dirigenti ed ai Responsabili di Settore.

1. Ai Dirigenti ed ai Responsabili dei Settori, nell'ambito delle rispettive competenze, è attribuito il compito di attuare gli obiettivi ed i programmi definiti dagli Organi politici di governo dell'Ente attraverso l'adozione di tutti i provvedimenti di gestione che non siano demandati dalla legge alla specifica competenza di altri organi, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta Comunale ed in base alle indicazioni ricevute dal Direttore Generale, se nominato, ovvero dal Segretario generale, anche attraverso il Comitato dei Settori.
2. I Dirigenti ed i Responsabili dei Settori sono nominati dal Sindaco. I Responsabili dei Servizi e degli uffici sono nominati dal Sindaco, sentiti i Dirigenti ed i Responsabili di settore. Il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi disciplina le modalità ed i criteri per la nomina, la revoca e per l'esercizio delle loro attribuzioni ai sensi di legge.
3. I Dirigenti e i Responsabili dei settori, dei servizi e degli uffici, nell'ambito delle rispettive competenze, svolgono le loro funzioni con autonomia e responsabilità, nell'ambito dell'incarico attribuito, entro i limiti e secondo le modalità previste dalle disposizioni normative, regolamentari e contrattuali vigenti.
4. Il Regolamento di organizzazione, al fine di assicurare la continuità nelle funzioni di cui al presente articolo nei casi di assenza, vacanza e/o impedimento dei Dirigenti e dei Responsabili di Settore, dei servizi e degli uffici, disciplina le modalità di assegnazione delle relative funzioni.

Art. 74

Il personale comunale

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo aree funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico stabilito dalla legge e dagli accordi nazionali collettivi di lavoro, svolgono la propria attività al servizio dell'Ente nell'esclusivo interesse pubblico.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di propria competenza e nel rispetto dei reciproci ruoli, e a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso i propri superiori e verso l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati raggiunti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune:
 - a) promuove l'aggiornamento, la crescita professionale e le motivazioni del personale individuando a tal fine le relative risorse;
 - b) assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica;
 - c) persegue la flessibilità ed attua la mobilità interna ed esterna del personale;

- d) individua gli obiettivi di gestione ed opera la valutazione dei risultati;
 - e) garantisce il pieno ed effettivo esercizio delle libertà sindacali.
4. Il Sindaco e la Giunta, al fine di informare e coinvolgere il personale comunale nei progetti ed obiettivi dell'Ente, promuovono annualmente, dopo l'approvazione del bilancio preventivo, l'assemblea di tutto il personale comunale.

ART. 75

Incarichi dirigenziali di alta specializzazione – Collaborazioni esterne.

1. Il Sindaco, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalle leggi e dal Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei servizi, può stipulare al di fuori della dotazione organica del Comune, contratti a tempo determinato di Dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva.
2. La copertura di posti di responsabile di settore, di ufficio e servizio, in conformità alle normative vigenti ed alle disposizioni del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, può avvenire anche mediante contratto, a tempo determinato.
3. Il regolamento di organizzazione stabilisce le modalità con cui sono affidate collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine, prevedendo altresì le modalità per la determinazione della durata del rapporto, che non deve comunque essere superiore alla durata del programma specifico, ed i criteri per la definizione del relativo trattamento economico. Il regolamento stabilisce, inoltre, le modalità di costituzione e funzionamento degli uffici di cui all'art. 30 comma 9 del presente statuto.

TITOLO VII

CONTABILITA' COMUNALE

Art. 76

Ordinamento della contabilità comunale e controllo della gestione

1. L'ordinamento della contabilità comunale è regolato dalla legge e dal regolamento comunale di contabilità. Assume la programmazione quale metodo essenziale di partecipazione dei cittadini e degli utenti all'attività di reperimento e di impiego delle risorse economiche, finanziarie e patrimoniali.
2. Il Sindaco, sentita la Giunta, può nell'anno della sua elezione presentare al Consiglio Comunale, unitamente al bilancio annuale di previsione, un bilancio di previsione del periodo riferito al suo mandato. Tale documento può anche essere redatto su modello sintetico, che rappresenti in maniera aggregata le funzioni e gli interventi previsti.
3. La rilevazione dei fatti di gestione è orientata a criteri di massima semplificazione per garantire la più ampia e agevole lettura dei procedimenti e dei risultati. Il controllo di gestione utilizza le rilevazioni contabili per misurare l'impiego delle risorse, il mantenimento dell'equilibrio del bilancio, il grado di realizzazione dei programmi, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa.

TITOLO VIII

ATTIVITA' CONTRATTUALE

ART. 77

Regolamento per la disciplina dell'attività contrattuale

1. Il Comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti agli appalti dei lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permutate e alle locazioni.
2. L'attività contrattuale del Comune è regolamentata dalle leggi, dallo statuto e dall'apposito regolamento comunale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 78

Modifica dello statuto

1. Il presente testo non e' suscettibile di modificazioni se non sia trascorso almeno un anno dalla sua entrata in vigore e, successivamente, dalla sua ultima modifica.
2. Nessuna modifica statutaria può essere approvata nel semestre antecedente il rinnovo del consiglio comunale e nel trimestre successivo all'insediamento del nuovo consiglio, salvo che la modifica stessa debba applicarsi in virtù di specifico disposto legislativo.
3. La Giunta e qualsiasi Consigliere hanno iniziativa di proposta presso il Consiglio comunale, per le modifiche statutarie totali e parziali.
4. L'approvazione di qualsiasi modifica al testo dello statuto, che deve essere adottata dal Consiglio comunale con la procedura prevista dalla legge per l'adozione dello statuto stesso, comporta la riproduzione integrale dell'intero testo statutario aggiornato, così da consentire l'immediata e facile percezione del testo vigente, ancorché correlato da opportune annotazioni con quello originario.
5. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale può essere rinnovata decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
6. La deliberazione di abrogazione totale dello statuto e' valida se è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

ART. 79

Pubblicità dello statuto

1. Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità di legge, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione, attuata, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del comune.
2. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello statuto per mezzo delle autorità scolastiche collaborando con queste per ogni utile e metodica illustrazione dello statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

ART. 80

Regolamenti vigenti

1. Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie entro un anno dalla loro entrata in vigore, salvo che lo statuto non preveda termini più brevi.
2. I regolamenti restano in vigore sino a scadenza del termine previsto per il loro adeguamento a questo statuto in quanto compatibili.
3. I regolamenti di attuazione sono oggetto di consultazione anche in mancanza del regolamento della partecipazione. I modi e i termini della consultazione sono individuati con atto generale del Consiglio comunale.

ART. 81

Entrata in vigore

1. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del Comune, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale.